



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 17/26/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE
PRODUZIONE ITALIA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "POLITICAL TV") PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. R), D.LGS. 208/21

(CONTESTAZIONE N. 7 ANNO 2025 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI PUGLIA)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020"*, in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS,

dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Puglia”* che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Puglia l'esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”*;

VISTA la legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 3, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”*;

VISTO l'Accordo quadro del 14 dicembre 2022 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS, recante *“Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni stipulata tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia in data 2 marzo 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, è stata rilevata sul servizio di media audiovisivo in ambito locale Political TV la trasmissione, dal giorno 27 luglio al giorno 02 agosto 2025, di *“comunicazioni commerciali audiovisive, eccedenti i limiti imposti per le emittenti comunitarie”* dall'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21.

Tanto premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia ha accertato e contestato, in data 23 ottobre 2025, e notificato in pari data, all'Associazione

Produzione Italia fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Political Tv la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21, come riportato nelle tabelle allegate all'atto di contestazione.

Successivamente, la parte, nel presentare appositi scritti difensivi, in data 03 novembre 2025, ha eccepito quanto segue.

“[...] solo dopo la Vs segnalazione, la mia assistita ha potuto avere contezza di tali anomalie che, nell'immediatezza ha segnalato alla società [...].

[...] la predetta società ha constatato come tali anomalie siano il risultato di una interpretazione ambigua del software e del meccanismo di caricamento delle playlist giornaliera.

Il palinsesto del Cliente è organizzato in singole playlist giornaliera con avvio impostato alla mezzanotte e contenenti una programmazione atta a coprire ciascuna l'intera giornata.

Al caricamento, alla mezzanotte, della playlist relativa al giorno della settimana, la stessa si accoda all'elemento ancora in riproduzione.

Qualora il precedente palinsesto termini prima della mezzanotte, l'applicazione ad evitare stop in nero, continua automaticamente la riproduzione in loop ritornando al primo elemento della playlist, in attesa del caricamento della programmazione del giorno successivo.

Di conseguenza, al caricamento della nuova lista giornaliera (alla mezzanotte), l'elemento ancora in riproduzione completa la sua esecuzione prima di passare alla playlist del giorno successivo, tanto più significativo quanto maggiore sarà la durata dell'elemento residuo appartenente alla playlist precedente.

Per esempio, se la durata dell'elemento è di un'ora e tale elemento si avvia 5 minuti prima della mezzanotte, la sua riproduzione continuerà per altri 55 minuti del giorno successivo, introducendo così nell'intero palinsesto un corrispondente ritardo.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si confida che la contestazione notificata alla mia assistita venga annullata, attese le anomalie tecniche riscontrate di malfunzionamento tecnico e procedurale, non addebitabili ad un comportamento intenzionale o negligente della mia assistita”.

In sede di audizione tenutasi, in data 20 novembre 2025, la parte ha eccepito quanto segue.

“Political Tv è una giovane realtà del panorama televisivo pugliese.

Per questo, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasmissioni televisive, si è affidata ad una società di sviluppo tecnologico che si occupa anche per altre emittenti di aspetti tecnici delle comunicazioni commerciali audiovisive (trasmissioni/palinsesti audiovisivi).

Le contestazioni rilevate sono state dovute a diverse anomalie e interpretazione ambigua del software nel riconoscimento di programmi e pubblicità e del meccanismo di caricamento delle playlist giornaliera.

Avuta contezza di questi sfasamenti ed anomalie la società incaricata è stata immediatamente informata e si è provveduto ad eliminare tali anomalie.

Giova ricordare che alla memoria difensiva è allegata la nota alla società.

In questi giorni per maggiore tranquillità e sicurezza si è provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto con un'altra società in possesso di un software più avanzato.

Alla luce di quanto detto e della documentazione inviata, precisato il carattere non intenzionale dello sfornamento pubblicitario, chiedo al Comitato di archiviare la contestazione in parola”.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta associazione per i motivi di seguito esposti.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia risulta meritevole di accoglimento.

È indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Political Tv” sia incorso nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208721, per aver trasmesso comunicazioni commerciali audiovisivi eccedenti il limite orario di affollamento pubblicitario prescritto dalla succitata norma.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine a una presunta “*interpretazione ambigua del software e del meccanismo di caricamento delle playlist giornaliere*”, causa dell'avvenuta infrazione asseritamente non imputabile alla predetta associazione, si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa per errore incolpevole o inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, non fornita nel caso di specie. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289)

Nella vicenda in esame, la “*interpretazione ambigua del software e del meccanismo di caricamento delle playlist giornaliere*” non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive in modo eccedente il limite di affollamento pubblicitario prescritto, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di affollamento pubblicitario, dalla documentazione versata in atti è emerso che l'Associazione Produzione Italia non abbia addotto alcuna prova che quell'evento - “ *interpretazione ambigua del software e del meccanismo di caricamento delle playlist giornaliere*” - sia stato causato da un elemento positivo estraneo alla parte stessa idoneo a determinare, così, in quella la convinzione della liceità della sua condotta o comunque che abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione della disposizione normativa oggetto di contestazione.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta nella vicenda in esame, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l'esistenza dell'invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a escludere una sua colpevolezza, come sopra evidenziato, ma soprattutto non ha provato di aver adottato tutte quelle misure tanto preventive quanto correttive, secondo la regola del “*principiis obsta*”, confacenti, cioè, a quel tipo di programmazione televisiva e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, l'evento, quale la “*interpretazione ambigua del software e del meccanismo di caricamento delle playlist giornaliere*” è dipeso, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, *lett. r)* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In conclusione, alla luce dei fatti esposti dalla parte, non risulta provato in atti che l'evento quale la “*interpretazione ambigua del software e del meccanismo di caricamento delle playlist giornaliere*” non potesse, comunque, essere fronteggiato tramite il ricorso *ex ante* a ulteriori misure organizzative/gestionali, da valutarsi in

concreto, sufficiente ad assicurare la regolare trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 1, *lett. r)*, d.lgs. 208/21, *“il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;”*;

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta dall'Associazione Produzione Italia fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Political TV nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, *lett. r)*, d.lgs. 208/21;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, *lett. a)* e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di media entità in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della succitata disposizione normativa nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e indebiti vantaggi economici a favore del fornitore del servizio di media audiovisivo Political TV.

In particolare, trattasi di episodi non isolati verificatisi nel corso di sette giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio e in misura eccedente in modo rilevante il limite di affollamento pubblicitario prescritto.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia non risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

Infatti, l'asserzione di parte resa in sede di esercizio del diritto di difesa, secondo cui *“solo dopo la Vs segnalazione, la mia assistita ha potuto avere contezza di tali anomalie che, nell'immediatezza ha segnalato alla società”*, non rileva ai fini dell'attenuazione della misura della sanzione, in quanto dirimente in tal senso risulta solo la circostanza che *“l'agente abbia attenuato o eliminato, di propria iniziativa, le conseguenze dell'illecito prima dell'avvio del procedimento”* (enfasi aggiunta), ai sensi della delibera n. 265/15/CONS, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*.

Tale regola è confermata dalla più recente giurisprudenza, secondo cui le *“attività idonee ad evitare, per il futuro, la commissione delle medesime infrazioni”*, allo stesso modo, non possono rilevarsi idonee *“ad attenuare o eliminare le conseguenze dannose prodotte dall'illecito già commesso”*. (Cifr. T.A.R. Lazio, sez. II, sentenza n. 12820 del 2 dicembre 2005).

C. Personalità dell'agente

L'Associazione Produzione Italia, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla documentazione fornita dalla parte i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2024, da cui risultano dal conto economico ricavi pari a euro 187.053,14 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'Associazione Produzione Italia, codice fiscale 91132170720, con sede legale in Turi (BA), Strada Sammichele n. 36/38, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Political TV" di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative, di cui all'art. 3, comma 1, *lett. r*), d.lgs. 208/21, nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 17/26/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.17/26/CSP*";

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella